

Fatturazione elettronica: approfondimenti normativi ed operativi e analisi dell'impatto sugli studi professionali

Ciclo attivo *Brevi considerazioni pratiche*



- Nuovi termini di emissione
- Fatturazione differita nei servizi
- Firma elettronica nel B2B: obbligo o facoltà?
- Copia di cortesia della fattura
Rende nota al cliente l'avvenuta emissione ed il contenuto della fattura – NB: Non ha valore fiscale
- Notifica di mancata consegna nel B2B e nel B2C
- Indicazione di pec o CD errato ma valido (quindi consegna a destinatario errato) – che fare?
- Richiesta di dati (non obbligatori) da inserire in fattura (da AdE o da clienti)
- Fatturazione effettuata dal terzo o dal cessionario/committente

Nuovi termini di emissione

Con la conversione in legge del DL 119/2018 (cd. «Decreto Fiscale») cambiano termini e modalità di emissione delle fatture

- Fino al 30 giugno 2019 (30/09/19 per contribuenti mensili) non sanzionata la trasmissione tardiva se entro il termine della liquidazione periodica;
- Sanzioni ridotte dell'80% se trasmissione tardiva entro il termine della liquidazione periodica successiva

Nuovi termini di emissione

A partire dal **1 luglio 2019** (art. 11 DL 119/2018) invece decorrono nuove modalità di emissione:

- nuovo termine di emissione fattura «**La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'articolo 6.»
- nuovo elemento in fattura (art. 21 lettera g-bis) – **la data di effettuazione dell'operazione** («data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo») **se diversa dalla data fattura**
- **IVA comunque dovuta in base a data operazione**

Nuovi termini di emissione

Alla luce delle novità introdotte dall'art. 11, **la data di emissione della fattura**, seppur diversa dalla data dell'operazione, **deve sempre coincidere con la data di trasmissione oppure può essere diversa (purché entro i 10 giorni)?**

Ad esempio:

- Incasso del 29/07
- Compilazione fattura del 31/07
- Inoltro al SdI del 2/08

Dobbiamo attendere le nuove specifiche tecniche e il nuovo formato XML.

Fatturazione differita

La fattura differita (art. 21 c.1 lett. a) DPR633/72) non è toccata dai nuovi termini di emissione della fattura immediata (art. 21 c.4 primo periodo). Per cui resta:

- a) riepilogativa** (una sola fattura per tutte le operazioni compiute nello stesso mese solare);
- b) emessa entro il giorno 15 del mese successivo**, ma a valere sulla liquidazione IVA del mese di effettuazione (es. ft. emessa il 12/8 per cessioni/servizi di luglio con IVA dovuta nella liquidazione del mese di luglio).

Si applica anche qui la moratoria dalle sanzioni per le fatture inviate a SdI entro il termine della liquidazione IVA.

Ciclo attivo *Firma elettronica della FE*



L'art. 21 comma 3 DPR633/1972, con particolare riferimento alla **garanzia di autenticità, integrità ed immodificabilità** della fattura elettronica (quarto periodo):

*«Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; **autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata** o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.»*

Ciclo attivo

Firma elettronica della FE



- In assenza di firma elettronica, il contenuto della fattura deve essere «garantito» da sistemi alternativi, quali un sistema di «controllo di gestione» che si ottiene strutturando **«un percorso che documenta, passo per passo, la storia di un'operazione dal suo inizio, rappresentato dal documento originario (ad esempio, un ordine d'acquisto), fino al suo completamento (che può essere, ad esempio, la registrazione finale nei conti annuali), permettendo così di creare un collegamento logico tra i vari documenti di un processo.»** (circ. 18/E/2014 par. 1.3.1)
- La realizzazione di un simile percorso permette di ricostruire in qualunque momento l'oggetto dell'operazione certificata dalla fattura, garantendone l'integrità.

Si tratta però di procedure amministrative ed informatiche non alla portata di piccole imprese e professionisti!

Ciclo attivo

Copia di cortesia



Quale «**copia di cortesia**» di una fattura si intende un documento leggibile contenente gli elementi minimi obbligatori previsti dall'articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972 prodotto in formato analogico o cartaceo.

Per chi è assoggettato all'obbligo è un documento sicuramente privo di alcun valore fiscale; mentre i soggetti non obbligati alla FE (privati, condomini, forfettari, etc.) possono acquisirlo e conservarlo dandogli rilevanza.

Attenzione. La FAQ n.2 del 21/12/2018: *«Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.»*

Ciclo attivo

Notifica di mancata consegna



- La fattura è validamente emessa, ma il cliente non l'ha ricevuta (e quindi va opportunamente avvisato).
- SdI rende disponibile la fattura al cliente nella propria area autenticata del sito Fatture & Corrispettivi.
Il download diretto da parte del cliente è l'unica modalità di ricezione valida ai fini della detrazione dell'IVA.

Notifica Mancata Consegna

Identificativo SdI: **99458027**

Nome File: **IT10209790152_0VF2X.xml.p7m**

Descrizione: **Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario. Sono in corso le necessarie verifiche, al termine delle quali si procederà ad un nuovo tentativo di trasmissione. Si rimanda pertanto ad un momento successivo l'invio della ricevuta di consegna.**

Message Id: **802563493**

Note:

Ciclo attivo *Notifica di impossibilità di recapito*



- E' a tutti gli effetti una «Notifica di Mancata Consegna»
- Appare in caso di invio a codice destinatario 0000000 (B2C o B2B cliente forf./min. o non ha comunicato indirizzo) oppure nel caso in cui il canale di trasmissione sia considerato «non disponibile» da Sdl.

Ricevuta di impossibilità di recapito

Identificativo Sdl: **132118092**

Nome File: **IT11996990013_00005.xml**

Hash: **d214d4245c017213d6716f8359a0c6fcec9e99ac3ce371afeeb055a73e763b24**

Data Ora Ricezione: **2018-12-08T15:23:43.000+01:00**

Data Messa a Disposizione: **2018-12-09**

Descrizione: **La fattura è disponibile in consultazione nell'area riservata a partire dalla 'Data Messa a Disposizione'. Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario per indisponibilità dell'indirizzo telematico di ricezione o perché tale indirizzo non è stato indicato in fattura (Codice Destinatario: 0000000).**

Message Id: **1097396002**

Note:

Cosa succede se **invio alla pec di Tizio una fattura elettronica intestata a Sempronio?**

- Nel caso di PEC Tizio riceve una FE non sua che deve assolutamente ignorare (esattamente come se avesse ricevuto una fattura cartacea intestata a qualcun altro). Deve avvisare il mittente? Siamo legittimati ai fini della normativa sulla privacy a leggere i dati contenuti nella fattura?
- **Su FeC questo documento risulta validamente consegnato alla pec indicata in fattura!**

Come io emittente risolvo?

- A parer mio **come se fosse una mancata consegna**. Avviso il mio cliente che gli ho emesso fattura che per errore non è stata consegnata e deve scaricarsela da FeC

Ciclo attivo *PEC o CD valido ma «errato»*



Cosa succede se **invio ad un codice destinatario valido una fattura elettronica intestata a Sempronio (che però non usa quel CD)?**

- In questo caso il sistema ricevente acquisisce regolarmente la fattura che però non sa consegnare e che quindi dovrà (si spera) cestinare.
Non esiste un flusso di ritorno che segnali a SdI della effettiva impossibilità di consegna.
- Su FeC questo documento risulta validamente consegnato al Codice Destinatario indicato in fattura

Come io emittente risolvo?

- A parer mio **come se fosse una mancata consegna.**
Avviso il mio cliente che gli ho emesso fattura che per errore non è stata consegnata e deve scaricarsela da FeC

Ciclo attivo Fatture e Corrispettivi Registrazione indirizzo telematico

L'indirizzo registrato su FeC prevale rispetto a qualsiasi altro indirizzo indicato in fattura in sede di:

 **Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche**

Home registrazione

I dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all'interno del QRCode.

 **Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche**

[Info&assistenza](#)

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il SdI recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA 10027600013 Canale/Indirizzo registrato: 0Y661H4

Codice Destinatario:

PEC:

Conferma PEC:

[INIPEC](#)

- controlli di conformità della fattura (non scarta la fattura in cui è indicato un CD inesistente);
- indirizzamento tramite SdI.

IL MISTERO DELLA BOLLETTA SCOMPARSA!

Grandi società con decine/centinaia di migliaia di contratti con soggetti IVA (es. utilities): **riusciranno/vorranno aggiornare le proprie anagrafiche cliente in tempo per le prime fatturazioni?**

Che alternative hanno?

1. Invio a CD «convenzionale» 0000000
2. Acquisizione automatica pec su INI-PEC

In ambedue questi casi l'unico modo per garantirsi la ricezione coerente con le proprie procedure amministrative è la registrazione dell'indirizzo telematico.

Fattura da scontrino/ricevuta

La FAQ n.2 cita testualmente:

«Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un "documento commerciale"), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando:

- *nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO" (oppure "NUMERO RICEVUTA" oppure "NUMERO DOC. COMMERCIALE");*
- *nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);*
- *nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);*
- *nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino.»*

Possiamo gestire a regime tutto questo senza automatizzare (es. fattura emessa direttamente dal registratore di cassa)?

Fattura differita da DDT

Nelle specifiche tecniche (vers. 1.3 pag. 44) troviamo, all'interno della sezione «DatiGeneraliDocumento»:

DatiDDT (nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i seguenti elementi per ogni documento di trasporto)

NumeroDDT: numero del Documento Di Trasporto.

DataDDT: data del Documento Di Trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

RiferimentoNumeroLinea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il DDT (così come identificato dagli elementi NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il documento di trasporto si riferisce all'intera fattura, questo elemento non deve essere valorizzato.

Richiesta da parte del cliente di dati su ordine, contratto, riferimento amministrazione, etc.

- Le richieste possono essere anche molto diverse tra loro (es. DatiContratto, DatiOrdineAcquisto, Causale, RiferimentoAmministrazione, etc.);
- Non tutti i sistemi di fatturazione supportano tutti i campi.
- Sono richieste che hanno base contrattuale e non normativa. La fattura che non riporta tali campi ma solo gli elementi obbligatori ex art. 21 DPR 633/1972 è valida.

Ciclo attivo

Fatturazione da terzo o cliente



- La fattura è emessa da un terzo (es. società che gestisce le app di fatturazione per benzinai) o dal cessionario committente (es. grandi società su importanti filiere produttive, coop. agricole, case mandanti per reti di agenti, sponsor per asd <65k, etc.)
- La fattura parte dal terzo o dal cessionario/committente, viene inviata a SdI e da questi recapitata solo al cessionario/committente. Non arriva mai al cedente/prestatore.
- In assenza di una piattaforma tecnologica che preveda una forma di consegna al cedente/prestatore, l'unico modo per quest'ultimo di recuperare la sua fattura emessa è scaricarla da FeC

Novità fiscali DL 119/2018

Art. 13: riformulati primo e secondo comma art. 25

- abolita la numerazione progressiva delle fatture ricevute

Art. 14 – modifiche alla detrazione IVA DPR 100/1998

- Il diritto alla detrazione può essere esercitato sui documenti ricevuti (e registrati) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **eccezion fatta per operazioni relative all'anno precedente.**

Novità fiscali DL 119/2018

Art. 14 – Modifica dei termini per l'esercizio della detrazione

Ripristinato (**per 11 dodicesimi**) il principio di NEUTRALITA' dell'IVA (venuto meno dopo le modifiche di cui al DL 50/2017 e soprattutto la circolare n. 1/E/2018).

Dall'entrata in vigore del DL 119 (24/10/2018) il **diritto alla detrazione dell'IVA è esercitabile sui documenti formalmente ricevuti (e registrati) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione con riferimento al mese di competenza, «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.»**

Novità fiscali DL 119/2018

La relazione illustrativa al DL 119 (disponibile al link <https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1078687/index.html>) recita testualmente:

«Il periodo inserito nell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al DPR n. 100, prevede quindi che il cessionario/committente possa computare l'IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione (!) e sia stata debitamente registrata. La medesima **facoltà non è ammessa** con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui **fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo**. In tale evenienza **l'imposta deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento.**

Cosa succede quindi con le fatture di fine d'anno?

- 1) **Fattura 2018 spedita e ricevuta nel 2018**
Va detratta in liquidazione dicembre 2018
- 2) **Fattura 2018 spedita e ricevuta nel 2018 ma *dimenticata*...**
Va detratta in dichiarazione IVA 2019 anno 2018
- 3) **Fattura 2018 spedita nel 2018 ma ricevuta nel 2019**
Va detratta in liq. gennaio 2019 (o comunque entro IVA 2020)
- 4) **Fattura 2018 ma spedita nel 2019**

~~**DEVE ESSERE ELETTRONICA**, in quanto «La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» (art. 21 c.1 ultimo periodo DPR633/1972)~~

FAQ n. 20 del 27 novembre 2018

Domanda

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Risposta

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica.

Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

Ciclo attivo *Garante Privacy contro AdE*



Lo scorso 15 novembre il Garante privacy, a sorpresa, pubblica un pesante provvedimento nei confronti dell'AdE richiedendo importanti adeguamenti all'infrastruttura tecnico normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

Alcuni di questi rilievi vengono recepiti direttamente a livello tecnico e procedimentale dall'AdE, altri a livello normativo (prestazioni sanitarie) dal DL 119/2018 e dalla legge di bilancio per il 2019.

Il 20 novembre un nuovo provvedimento del Garante da un sostanziale «via libera» condizionato all'AdE.

Provvedimento 20 dicembre 2018

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069072>

Dal comunicato stampa del Garante:

«Il nuovo sistema di e-fattura prevede invece che l' Agenzia **si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati** (es., incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell' Agenzia), **con l'esclusione della descrizione del bene o servizio oggetto di fattura**. Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati dall' Autorità.

I soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica.»

Art.1 c. 53 Legge di Bilancio 2019
(sost. art. 10-bis DL 119/2018)

«Per il **periodo d'imposta 2019**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, **non possono emettere fatture elettroniche** ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (...)**»

Soggetti esonerati per il 2019

Soggetti individuati dall' art. 3 c.3 del D.Lgs. 175/2014 e dal D.M. 01/09/2016:

- medici e odontoiatri
- farmacie
- aziende sanitarie locali
- aziende ospedaliere
- psicologi
- infermieri
- ostetriche
- tecnici sanitari di radiologia medica
- ottici
- veterinari
- strutture autorizzate alla vendita di medicinali veterinari
- parafarmacie



Prestazioni NON esonerate per il 2019

- Docenze e consulenze
- Perizie medico legali
- Spese sanitarie non sostenute da persone fisiche private
- Cessione beni strumentali

Le osservazioni del garante hanno portato e porteranno in futuro a notevoli innovazioni al funzionamento del portale Fatture e Corrispettivi per quanto riguarda la memorizzazione e il download delle FE emesse e ricevute:

- *«Nel periodo transitorio, che decorre dal 1 gennaio 2019 fino al 3 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche...»*
- Dal 3 maggio pv *«...realizzazione di un servizio **facoltativo** attraverso il quale avrà la possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute...»*
- *«In caso di mancata adesione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, **l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro il 2 luglio 2019** e i soli dati fattura verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato...»*

Ciclo attivo Modifiche a FeC



In caso di mancata adesione all'Accordo, le uniche fatture che saranno rese disponibili saranno quelle «non consegnate», presumibilmente attraverso l'apposita funzione già introdotta nell'ultima versione di Fatture e Corrispettivi.

Fatture elettroniche e altri dati IVA per conto di: 1002/800013 [Esci]

[Cambia utenza di lavoro] [Notifiche]

Home consultazione | Fatture elettroniche | Dati fatture transfrontaliere | Corrispettivi | Spesometro | Liquidazioni periodiche iva | L'Agenzia scrive

Home consultazione

Fatture elettroniche

In questa sezione puoi consultare le tue fatture elettroniche e le note di variazione, emesse e ricevute messe a disposizione attraverso il Sistema di Interscambio. **Per consultazioni massive delle fatture:** [Vai a Consultazioni e download massivi.](#)

Le tue fatture emesse →
Le tue fatture ricevute →
Le tue FE passive messe a disposizione →

Dati fatture transfrontaliere

In questa sezione puoi consultare tutti i dati delle fatture verso e da operatori esteri che hai comunicato all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1 gennaio 2019.

Fatture transfrontaliere emesse →
Fatture transfrontaliere ricevute →

Corrispettivi

In questa sezione puoi consultare tutti i dati dei corrispettivi che hai trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

[Numeri inviati effettuati →](#)
[Dettaglio singolo invio →](#)

Spesometro

In questa sezione puoi consultare tutti i dati delle fatture e delle relative note di variazione, emesse e ricevute, comunicate da te o dai tuoi clienti e fornitori all'Agenzia delle Entrate con riferimento alle operazioni degli anni 2017 e 2018.

[Spesometro →](#)

Liquidazioni periodiche iva

In questa sezione puoi consultare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA che hai inviato all'Agenzia delle Entrate.

[Liquidazioni periodiche iva →](#)

L'Agenzia scrive

In questa sezione puoi consultare tutte le comunicazioni relative ai dati rilevanti ai fini iva che ti sono stati inviati dall'Agenzia delle Entrate.

[Lettere di compliance →](#)
[Comunicazioni di irregolarità →](#)

Ciclo attivo *Reverse charge e autofattura*



- Con la circ. 13/E del 2 luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate rispondendo ai dubbi sulla numerazione art. 25 ha esteso la procedura (creazione di documento ad hoc da conservare) anche all'integrazione delle fatture in reverse charge di cui all'art. 17 DPR633/1972.
- Similmente, Assosoftware con il già citato comunicato stampa:
«...riteniamo che la soluzione proposta di creare un nuovo documento da allegare alla fattura xml valga solo a titolo d'esempio e che resti sempre valida la possibilità di procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato dandone evidenza sulle scritture contabili (Registri IVA e Libro Giornale), portando in conservazione il solo documento di acquisto originario non integrato.

Ciclo attivo *Reverse charge e autofattura*



Con la FAQ n.36 del 27/11/2018 l'AdE ha chiarito la possibilità di effettuare l'integrazione per le FE ricevute in regime di reverse charge mediante emissione di («una specie di») autofattura (attenzione documento **TD01**) contenente:

- i dati di chi opera l'integrazione sia quale cedente che quale cessionario
- l'imponibile
- l'aliquota
- l'imposta
- riferimenti atti ad identificare univocamente la fattura originaria.

Il documento così creato verrà (se così optato dal contribuente) portato in conservazione sul servizio automatico dell'Agenzia delle Entrate.

La FAQ 36 cita anche l'integrazione delle fatture CEE ricevute.

Alle fatture di beni o servizi ricevute da soggetti comunitari si applica la procedura dell' "integrazione" (art. 46 e 47 del DL 331/1993) con l'indicazione dei dati richiesti a formare la base imponibile, l'aliquota e l'imposta o il titolo per l'eventuale non imponibilità o esenzione.

Si tratta di operazioni non assoggettate a fattura elettronica obbligatoria e come per l'autofattura l'integrazione può essere cartacea.

Vige l'obbligo di comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati di tali fatture (c.d. "esterometro").

Ciclo attivo *Reverse charge e autofattura*



Con il procedimento di autofattura (art. 17 comma 2 DPR 633/1972) il committente in operazioni con soggetti extra CEE adempie agli obblighi del prestatore emettendo un' autofattura contenente tutti i dati dell'operazione (tipicamente utilizzando/"integrando" i dati della fattura estera ricevuta).

Parliamo di operazioni (servizi) NON soggette ad obbligo di fattura elettronica quindi secondo me l'autofattura può essere cartacea e archiviata "tradizionalmente".

Vale anche qui l'obbligo di "esterometro" mensile.

Ciclo attivo *Autoconsumo, omaggi, etc.*



Le autofatture «tradizionali», quali quelle per autoconsumo e omaggi, sono anch'esse assoggettate all'obbligo di fatturazione elettronica.

Tipo documento: TD01

Cedente: = emittente

Cessionario: = emittente

Non va utilizzato il codice TD20

Ciclo attivo *Autofattura denuncia*



In caso di mancata emissione della fattura da parte del cedente/prestatore (**incluso il caso di emissione di fattura cartacea, in quanto inesistente**) o di fattura «irregolare», il cessionario committente deve, entro 4 mesi (**mancata emissione**) o 30 giorni (**fattura irregolare**) emettere autofattura elettronica (**tipo documento TD20**).

«La trasmissione dell'autofattura al Sdl sostituisce l'obbligo, di cui **all'articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.» (provvedimento 89757 del 30/4/2018)

Ciclo attivo

FE emessa non residente



Non è una vera FE ma a tutti gli effetti un «esterometro singolo» (infatti la firma elettronica è obbligatoria come lo è nell'esterometro).

```
<CessionarioCommittente>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>GB</IdPaese>
      <IdCodice>GB8-██████████7</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>A██████████E</Denominazione>
    </Anagrafica>
  </DatiAnagrafici>
  <Sede>
    <Indirizzo>207 Regent Street</Indirizzo>
    <CAP>00000</CAP>
    <Comune>LONDON</Comune>
    <Nazione>GB</Nazione>
  </Sede>
</CessionarioCommittente>
```

```
<CessionarioCommittente>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>AE</IdPaese>
      <IdCodice>00 9999999999</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>L██████████E</Denominazione>
    </Anagrafica>
  </DatiAnagrafici>
  <Sede>
    <Indirizzo>Al-Jazeera Al-Hamra</Indirizzo>
    <CAP>00000</CAP>
    <Comune>Ras Al Khaimah UAE</Comune>
    <Nazione>AE</Nazione>
  </Sede>
</CessionarioCommittente>
```

LA CONSERVAZIONE A NORMA

La conservazione è disciplinata dal DMEF 17/06/2014 «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005 (CAD), sostituendo il precedente DMEF 23/01/2004.

Il DMEF 17/06/2014 all'art.2 prescrive che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari seguano determinate regole tecniche (DPCM 13/11/2014) e che abbiano le caratteristiche di:

- immodificabilità
- integrità
- autenticità
- leggibilità

LA CONSERVAZIONE A NORMA

Il DMEF 17/06/2014 all'art.3 prescrive che i documenti informatici sono conservati:

1. nel rispetto del codice civile, del CAD, delle regole tecniche e delle norme tributarie sulla tenuta della contabilità
2. funzioni di ricerca in base almeno a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, P.IVA, data o combinazioni
3. è necessaria la marca temporale (e la firma digitale)
4. entro il termine di 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di formazione del documento.

La conservazione a norma delle fatture elettroniche e dei messaggi ricevuti dal SdI

1) Ultimo periodo art. 39 DPR 633: "Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, c. 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico."

2) Inoltre l'art. 1 comma 6-bis DPR 127/2015 "Gli obblighi di conservazione previsti dall'... (art 3 DM 17/06/2014) ... si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio"

La conservazione a norma delle fatture elettroniche e dei messaggi ricevuti dal SdI

E' quindi necessario, in alternativa:

- conservare la ricevuta di esito per chi trasmette ed i file con i metadati per chi riceve
- riportare hash del file e identificativo SdI della fattura (idFile) nei metadati di indicizzazione del sistema di conservazione (che vengono riportati nel PdV che viene conservato)